

PROFESSIONISTI E IMPRESE

2

NOVITÀ SEMPLIFICAZIONI E LAVORO

Guida completa alle nuove norme

a cura di **Luca Tufarelli** e **Mario Di Carlo**

ambiente ed energia (inserto)

silenzio-assenso

subappalto

stazioni appaltanti

affidamento dei contratti pubblici

infrastrutture di telecomunicazione

acquisti di beni e servizi informatici

transizione digitale

superbonus 110%

consulenti del lavoro e PNRR

green pass e lavoro

contratti a termine, di espansione e di rioccupazione

blocco dei licenziamenti

integrazioni salariali

Le soluzioni del Sistema Frizzera - Gli speciali del Sistema Frizzera - Mensile - Anno XVII - n. 4 - Ottobre 2021

Il Sole
24 ORE

Back to work

DI Sostegni

DI Sostegni bis

DI Semplificazioni bis

Altre disposizioni

Prassi operative

Ottobre 2021

Sommario

DL SEMPLIFICAZIONI BIS

Introduzione

Semplificazione e accelerazione nell'interesse nazionale alla ripresa

Mario Di Carlo
Luca Tufarelli

» PAG 6

Implementazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR (Articoli 5 e 7-9)

Giuseppe Lo Monaco
Claudia Lopedote

» PAG 10

Poteri sostitutivi e superamento del dissenso per la realizzazione del PNRR (Articoli 12 e 13)

Andrea Patanè

» PAG 14

L'attestazione di silenzio-assenso (Articolo 62)

Nazareno Pergolizzi

» PAG 19

Il collegio consultivo tecnico verso un assetto definitivo (Articolo 51, comma 1, lettera e)

Maria Stefania Masini

» PAG 22

Subappalto, la disciplina si uniforma al diritto eurounitario? (Articolo 49)

Mario Di Carlo
Antonino Castorino

» PAG 26

Dibattito pubblico, la democrazia partecipativa (Articolo 46)

Giulia Fabrizi

» PAG 33

Pari opportunità nei contratti pubblici del PNRR e del PNC (Articolo 47)

Mario Di Carlo

» PAG 36

Rafforzamento della capacità amministrativa e qualificazione delle stazioni appaltanti (Articoli 10, 11 e 52)

Luca Tufarelli
Giulia Fabrizi

» PAG 41

Proroghe dei DL Semplificazioni 2020 e Sblocca Cantieri (Tabella)

Sossio Franzese

» PAG 44

Pnrr, semplificazioni nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti (Articoli 48 e 50)

Giuseppe Lo Monaco

» PAG 45

La nuova procedura semplificata per le opere pubbliche rilevanti (Articolo 44)

Maurizio Iacono Quarantino

» PAG 50

Infrastrutture di telecomunicazione (Articolo 40)

Antonino Castorino

» PAG 54

Misure in materia di edilizia scolastica e sanitaria (Articoli 55 e 56)

Joseph F. Brigandì

» PAG 58

Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR (Articolo 53)

Giulia Fabrizi
Giulia Maria Amato

» PAG 61

Superbonus, Cilas e altre misure in materia di incentivi (Articoli 33 e 33 bis)

Alessandro Dal Molin

» PAG 66

Economia circolare e gestione dei rifiuti (Articoli 34 e 35 bis)

Mario Benedetti
Claudia Genuardi

» PAG 70

La bonifica dei siti contaminati (Articolo 37)

Alessandro Dal Molin

» PAG 74

La transizione digitale nel decreto Semplificazioni bis (Articoli 38-43)

Luca Tufarelli
Maria Pia Bochicchio

» PAG 76

Le notificazioni digitali degli atti della PA (Articolo 38)

Fabrizio Cataldo

» PAG 82

Violazione degli obblighi di transizione digitale (Articolo 41)*Luca Tufarelli**Giulia Maria Amato*

» PAG 84

Antonio Carlo Scacco

» PAG 89

L'estensione della certificazione verde Covid-19 (green pass) (Dl 21 settembre 2021, n. 127)*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 91

Il cosiddetto blocco dei licenziamenti*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 107

Novità in materia di integrazione salariale*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 113

NOVITÀ LAVORO**Introduzione****Rapporto di lavoro, crisi da pandemia e attuazione del PNRR***Antonio Carlo Scacco*

» PAG 87

Lavoro a tempo determinato*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 93

Il contratto di espansione*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 97

Il contratto di rioccupazione*Antonio Carlo Scacco*

» PAG 101

Il ruolo dei consulenti del lavoro nella attuazione del PNRR**INSERTO CENTRALE****SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA**a cura di **Paola Brambilla**

» PAGINE I - XL

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.**Presidente**
EDOARDO GARRONE**Vice Presidente**
CARLO ROBIGLIO**Amministratore Delegato**
GIUSEPPE CERBONE**GRUPPO 24 ORE****Responsabile di redazione**
Irene Chiappalone**Coordinamento editoriale**
Claudio Pagliara**Redazione**
Alda Palma, Maria Cristina Origlia**Sede legale e direzione**
Viale Sarca n. 223 - 20125 Milano
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici

e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'Editore e gli Autori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo, per danni diretti o indiretti causati da/connessi alle informazioni contenute nella Guida e/o all'eventuale utilizzo delle stesse per qualsiasi finalità.

Servizio clienti
Tel. 02.30300600*servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione in data 21 settembre 2021.

PROFESSIONISTI E IMPRESE - NOVITÀ SEMPLIFICAZIONI E LAVORO

I CURATORI

Tufarelli Luca, avvocato cassazionista esperto in diritto dei contratti pubblici, digitalizzazione e trattamento dei dati, fondatore dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners, autore di numerosi articoli e note a sentenza in materia.

Di Carlo Mario, avvocato cassazionista esperto in diritto amministrativo e dei contratti pubblici, socio dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners, autore di numerosi articoli e note a sentenza in materia.

GLI AUTORI

Amato Giulia Maria, avvocato, si occupa di Information Technology e compliance aziendale in materia di privacy e cybersecurity. Collabora con lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners.

Benedetti Mario, avvocato cassazionista e fondatore di BLB Studio Legale, esperto di diritto amministrativo e componente della Commissione Economia Circolare presso il COA di Roma. Autore di numerosi articoli e note a sentenza, collabora con diverse testate del gruppo Sole 24 Ore.

Bochicchio Maria Pia, laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi Roma Tre, collabora con lo Studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners nei settori dell'Information technology e delle Telecomunicazioni.

Brambilla Paola, avvocato cassazionista esperta in diritto dell'ambiente, partner fondatore di BFEA. Coordinatrice della Sottocommissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente.

Brigandi Joseph F., avvocato cassazionista in Milano esperto di diritto amministrativo, con focus su edilizia e urbanistica, servizi pubblici locali, PPP e contratti pubblici. Director di Deloitte Legal, è Presidente della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti.

Castorino Antonino, avvocato, collabora con lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo (contratti pubblici e TLC), di diritto bancario e dei mercati finanziari e di sanzioni comminate dalle relative Autorità indipendenti.

Cataldo Fabrizio, avvocato cassazionista, esperto di contenzioso innanzi alle giurisdizioni civile e amministrativa, socio dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners.

Dal Molin Alessandro, avvocato cassazionista, partner dello Studio LegisLAB, si occupa di diritto amministrativo, con particolare riguardo al diritto urbanistico. È Segretario della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti e docente della Scuola Forense del COA di Milano.

Fabrizi Giulia, avvocato. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici. È autrice e co-autrice di articoli e note a sentenza in materia. Collabora con lo studio legale Ristuccia, Tufarelli & partners.

Franzese Sossio, laureato in Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Carli, praticante avvocato presso lo studio legale Ristuccia Tufarelli & partners, si occupa di diritto dei contratti pubblici e diritto tributario.

Genuardi Claudia, si occupa di diritto civile e diritto amministrativo in BLB Studio Legale. Ha conseguito un Master di II Livello in International Public Affairs presso la Luiss Guido Carli di Roma. Autrice di numerosi articoli e note a sentenza sulle testate del Gruppo Sole 24 Ore.

Iacono Quarantino Maurizio, avvocato cassazionista, svolge attività di consulenza e assistenza, amministrativa e civile, in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici. Autore di testi e pubblicazioni nonché relatore in convegni e corsi di aggiornamento.

Lo Monaco Giuseppe, avvocato esperto in consulenza e contenzioso in materia di diritto amministrativo e appalti pubblici. Collabora con lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & partners.

Lopedote Claudia, funzionario di un'autorità di regolazione nazionale. Si occupa di istituzioni pubbliche, regolamentazione, media e tecnologia, Europa, diritti e democrazia.

Masini Maria Stefania, avvocatessa amministrativista, dal 2018 è entrata a far parte della Direzione Legale di ANAS SpA presso la quale svolge la sua attività professionale con particolare riguardo al settore dei contratti pubblici (lavori e concessioni).

Patanè Andrea, avvocato, dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università del Piemonte Orientale e attualmente assegnista di ricerca in Diritto amministrativo nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Pergolizzi Nazareno, avvocato cassazionista, collabora con lo Studio legale Saitta di Messina e svolge attività professionale prevalentemente innanzi alle giurisdizioni amministrative e contabili. Segue con particolare interesse l'applicazione delle tecnologie digitali in ambito processuale.

La parte relativa a tutte le novità in materia di lavoro trattate nelle pagine finali di questa pubblicazione è a cura di **Antonio Carlo Scacco**, consulente del lavoro in Milano e autorevole collaboratore del Sole 24 Ore.

INTRODUZIONE

Mario Di Carlo
Luca Tufarelli

Semplificazione e accelerazione nell'interesse nazionale alla ripresa

ABSTRACT

Il Dl Semplificazioni bis pone le basi per la realizzazione degli investimenti e degli appalti previsti dal PNRR. Innanzitutto agisce sul livello organizzativo creando una rete di articolazioni dedicate dell'amministrazione per la sua implementazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione. Poi introduce delle semplificazioni in tema di appalti, ambiente, energia, e digitalizzazione, per consentire la rapida attivazione delle risorse europee e di quelle nazionali ed iniziare a realizzare la riforma della macchina amministrativa, uno degli obiettivi principali del PNRR.

Con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con numerose modifiche ed integrazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, il Governo e il Parlamento hanno dettato le norme relative alla governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) ed alcune prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il decreto legge viene variamente evocato come Dl Governance PNRR o come Dl Semplificazioni bis. Noi useremo la seconda definizione, come anche quella - pur colloquiale - di decreto Semplificazioni bis, poiché analizzeremo le norme sotto il profilo appunto della semplificazione amministrativa con una attenzione specifica per gli appalti e gli investimenti.

La prima parte del decreto legge è dedicata appunto alla governance per il PNRR, con un titolo primo dedicato ai profili organizzativi e rubricato "Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR" ed un titolo secondo dedicato ad aspetti di processo e rubricato "Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie". La parte seconda del decreto legge è dedicata invece alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, che vanno dalla transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, alla transizione digitale, alla procedura speciale per alcuni progetti PNRR, alle modifiche in materia di contratti pubblici e di procedimento amministrativo, ad ulteriori misure in materia di Mezzogiorno e ricerca.

Il punto di contatto e raccordo di interventi così eterogenei è certamente rinvenibile nel PNRR anche se è forte l'impressione di un altro intervento che sotto il cappello della semplificazione mette mano in maniera disorganica ai più disparati aspetti dell'organizzazione ed azione amministrativa e della spesa pubblica. L'intervento risulta comunque di rilevante portata e risponde a diverse direttrici di lavoro che trovano giustificazione nelle due previsioni di principio dell'articolo 1 per le quali

- i. riveste interesse nazionale la sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al Dl 59/2021, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente;
- ii. le disposizioni del decreto vengono inserite nell'ordinamento nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti con l'Unione europea come direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (Ue) 2021/241, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ed allo stesso tempo come prescrittive di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le innovazioni della parte prima prevedono innanzitutto nuove strutture e processi ad hoc strettamente funzionali all'implementazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR.

Si tratta innanzitutto della cabina di regia, con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento istituzionale generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato (articolo 2), della relativa segreteria tecnica (articolo 4) e del tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (articolo 3).

La cabina di regia, che si affianca in chiave di coordinamento anche al Comitato interministeriale per la transizione digitale e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, si configura come un nuovo relevantissimo snodo decisionale del sistema istituzionale.

Gli articoli 5 e ss. prevedono poi una serie di organi che si innestano nelle ramificazioni esistenti dell'amministrazione ai vari livelli con funzioni di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione, rispondendo a specifiche previsioni del Reg. UE 2021/241, e che si vanno ad aggiungere all'Unità di missione costituita presso il MEF. Ad essi dedicheremo una ricostruzione sintetica necessaria a prendere in considerazione i vincoli di tipo organizzativo, informativo e di rendicontazione che impatteranno sulla spesa dei fondi del PNRR.

Quanto all'impostazione di questa sezione del decreto, ma anche di altre previsioni, risulta opportuno richiamare l'articolo 22 del citato Reg. UE 2021/241, che richiede gli Stati Membri di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, come sempre avviene in relazione ai fondi UE. Il primo paragrafo impone in particolare che gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottino tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

Le previsioni degli articoli 9 e ss. sono in parte riepilogative ed in parte di indirizzo per l'azione delle singole amministrazioni, prevedendo in particolare il ricorso alle società in house ed attribuendo a Consip il compito di predisporre strumenti aggregati di acquisto di servizi di supporto tecnico e di sviluppare la formazione delle stazioni appaltanti. Sempre nell'ambito del mondo in house, si prevede inoltre un ruolo specifico di Sogei negli interventi maggiormente interessati dalla digitalizzazione.

Gli articoli 12 e 13 intervengono invece a dettare una specifica disciplina dei poteri sostitutivi e della procedura di superamento del dissenso per le azioni finalizzate alla realizzazione del PNRR.

La previsione di organi e moduli procedurali differenziati e specifici per i progetti o per le finalità del PNRR ricorre in maniera preponderante nel decreto legge in commento. Troviamo così la Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (articolo 17) con modifiche della relativa procedura (in particolare all'articolo 20), in materia paesaggistica si istituisce una Soprintendenza speciale per il PNRR, specifiche procedure autorizzative di grandi progetti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC (articoli 44-45), specifiche prescrizioni circa le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, con puntualizzazioni quasi provvedimentali per gli acquisti informatici e con un rafforzamento delle clausole sociali (articoli 47, 48, 50 e 53).

Si tratta di misure che a prima vista non paiono semplificare, trattandosi di una duplicazione di regimi che non rende spesso agevole la ricostruzione del quadro giuridico applicabile alle fattispecie ed ai procedimenti, tanto da imporre spesso successive correzioni e puntualizzazioni, come nel caso della competenza delle due Commissioni VIA nel periodo transitorio. La necessità per il Governo di spingere all'accelerazione la macchina organizzativa ha indotto il legislatore a tradurre in

norme molti ordini e indirizzi che avrebbero ben potuto trovare adeguata collocazione in atti amministrativi di indirizzo ma che risalgono a livello normativo per imporsi oltre la frammentazione organizzativa e normativa o per sollevare dalla responsabilità apparati talvolta poco inclini ad assumerla.

Meritano di essere evidenziati l'amplissimo ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza bando, agli articoli 48 e 53, la proroga sino al 2023 di numerose misure emergenziali e provvisorie fra quelle del c.d. Sblocca Cantieri e del Dl Semplificazioni 2020, incluse quelle in tema di responsabilità erariale, ad opera degli articoli 51 e 52, e la compressione dello strumento della sospensione cautelare nel contenzioso sugli appalti pubblici del PNRR, all'articolo 48, co. 4.

Le misure in parola creano un regime particolare ma estremamente esteso in cui la reazione alla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria assume una portata totalizzante elevata ad interesse nazionale. Non v'è dubbio che nel momento contingente vi siano ragioni d'emergenza economica e sociale e la necessità di attivare un volume di spesa senza precedenti nella storia recente e tuttavia l'estensione di tale regime sino, a seconda dei casi, al 2023 o al 2026 appare incongrua e quasi il segno di una resa alla difficoltà di mettere a regime una macchina amministrativa efficiente che è però indispensabile a regime.

Le criticità connesse alle procedure emergenziali sono solo in parte controbilanciate da strumenti di maggiore trasparenza, come le relazioni semestrali alle Camere da parte della Cabina di regia previste dall'articolo 3, il potere sostanzialmente ispettivo attribuito al Parlamento dall'articolo 1 della legge di conversione e l'estensione della trasparenza mediante pubblicazione agli atti dell'esecuzione degli appalti. Certamente si tratta di strumenti suscettibili di migliorare il livello di trasparenza in una chiave di controllo e di contrasto alla corruzione ma difficilmente potranno bilanciare la straordinaria e prolungata compressione delle regole di concorrenza e scongiurare il rischio di riduzione dei fondi per mancato rispetto della normativa dell'Unione.

C'è dunque da augurarsi che da un lato le centrali di committenza possano temperare concorrenza e celerità di spesa con gli strumenti aggregati di negoziazione e acquisto e dall'altro i giudici amministrativi dosino nel tempo la rilevanza da dare nei casi concreti all'urgenza ed all'emergenza.

Grande rilievo assumono nell'economia complessiva del decreto Semplificazioni bis le deroghe e le modifiche in materia di disciplina ambientale, sotto il profilo della valutazione ed autorizzazione. Per un verso, infatti, il Green New Deal costituisce uno dei principali assi delle politiche dell'Unione Europea e del PNRR e, per altro verso, il Reg. (Ue) 2021/241 impone a gli Stati membri di garantire che le misure incluse nei loro piani per la ripresa e la resilienza sono conformi al principio «non arrecare un danno significativo» all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852. Il tema è affrontato in un ampio approfondimento all'interno di questo supplemento.

Vi sono poi una serie di previsioni di semplificazione e modifica normativa non limitate ai progetti ed alle spese del PNRR ma di portata generale, che iniziano a realizzare uno degli obiettivi dello stesso PNRR, che le individua al capitolo secondo come riforme abilitanti di un sistema più efficiente e concorrenziale. Talune di queste modifiche normative risultano poi funzionali alla realizzazione di specifiche missioni del PNRR.

Quanto alla disciplina dei contratti pubblici, si tratta in particolare della modifica alla disciplina del subappalto (articolo 49) e del dibattito pubblico (articolo 46), del rafforzamento del ruolo degli appalti come fattore di sostenibilità sociale (articolo 47), del consolidamento del collegio consultivo tecnico (articolo 51) e dell'accelerazione della digitalizzazione degli strumenti di gara.

Nell'economia complessiva del decreto la modifica alla disciplina del subappalto risponde anche all'esigenza di riallineare il diritto nazionale al diritto dell'Unione. Come noto infatti la disciplina italiana in materia è stata oggetto di due pronunce di incompatibilità della Corte di giustizia ed è oggetto di una procedura di infrazione. Come si accennava poc'anzi, il rispetto del diritto dell'Unione nella spesa dei fondi del dispositivo di finanziamento costituisce una condizione imprescindibile, la cui violazione comporta il mancato riconoscimento o il recupero del finanziamento. In tale prospettiva l'intensa attività di mediazione politica che ha accompagnato la definizione delle modifiche all'istituto del subappalto, per superare l'opposizione di importanti portatori di interessi, ha prodotto un esito che presta il fianco a molte critiche e potrebbe generare tensioni con l'Unione.

Vanno inoltre evidenziate la modifica alla disciplina generale del procedimento amministrativo ed in particolare al silenzio assenso (articolo 62) nonché le disposizioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica (articolo 40), fonti rinnovabili (articoli 30 e ss.), efficienza energetica ed economia circolare (articoli 33 e ss.).

Rilevanti sono poi le norme tese a rafforzare il processo di digitalizzazione dell'amministrazione, che segnano un'importante evoluzione sul tema dell'utilizzo dei dati in ambito pubblico. L'accento è ora sull'interoperabilità dei dati (articolo 38), concetto che meglio risponde, rispetto alla "condivisione" ai principi di minimizzazione e necessità nell'utilizzo dei dati personali. A ciò si accosta un'ulteriore semplificazione delle procedure e dei formalismi in tema di identità digitale consentendo al cittadino meno esperto di usufruire dei servizi pubblici digitali per il tramite di una delega conferita una volta per tutte al professionista incaricato (articolo 39).

La sintetica illustrazione dei contenuti del decreto Semplificazioni bis rende plastico anche l'ambito di volta in volta diverso di applicabilità delle sue norme. Va segnalato che, secondo l'art. 14, le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi recate dal decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano non solo ai progetti finanziati dal PNRR ma anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Dl 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del Dlgs 31 maggio 2011, n. 88. La disciplina della VIA invece riguarda anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030. Tuttavia di volta in volta le norme in commento prevedono una loro applicazione differenziata che si estende anche ai progetti finanziati dai fondi strutturali del corrente periodo di programmazione ed in taluni casi, in termini molto generici, alle attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi del PNRR, con definizioni di grande ampiezza suscettibili di generare incertezze e contenzioso.

Così brevemente riassunte le novità in materia di appalti e semplificazioni arretrate dal Dl 77/2021, resta da presentare l'organizzazione dei contenuti della pubblicazione.

Dopo una breve illustrazione degli aspetti organizzativi finalizzati alla implementazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del PNC, esamineremo le modifiche introdotte nell'ordinamento con portata generale in termini di procedimento e disciplina dei contratti pubblici. A seguire verranno presentate le numerose previsioni specificamente legate al PNRR, partendo da quelle legate alle procedure di spesa, per poi passare a quelle legate all'ambiente ed all'energia e finire con le innovazioni principali per la semplificazione dell'azione amministrativa mediante la digitalizzazione.